

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera secondo la LAMal

Osservazione:

- Per rendere il documento più scorrevole si rinuncia a usare la forma femminile accanto a quella maschile.

Le presenti condizioni d'assicurazione trovano applicazione per i seguenti assicuratori:

- Visana SA, Weltpoststrasse 19, 3000 Berna 16
- sana24 SA, Weltpoststrasse 19, 3000 Berna 16

1. Basi

1.1 Quali sono le basi legali vigenti?

Le basi legali dell'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera sono le condizioni generali d'assicurazione (CGA), la legge federale vigente sull'assicurazione malattie (LAMal), la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e le loro disposizioni d'applicazione.

1.2 Da chi siete assicurati?

Richiedete all'assicuratore la vostra polizza d'assicurazione.

1.3 Qual è il raggio d'attività dell'assicuratore?

Il raggio d'attività per l'esercizio dell'assicurazione d'indennità giornaliera comprende la Svizzera.

1.4 Viene offerta l'assicurazione collettiva?

L'assicurazione collettiva non viene offerta.

2. Rapporto d'assicurazione

2.1 Chi è assicurato?

L'assicuratore assicura le persone fisiche dai 15 anni compiuti fino ai 65 anni compiuti che sono domiciliate o lavorano nel raggio d'attività dell'assicuratore.

L'assicurazione si estingue il primo giorno del mese che segue il compimento dei 65 anni d'età.

2.2 Quali sono le condizioni d'ammissione?

Ogni persona deve presentare una proposta d'assicurazione firmata di proprio pugno, con le indicazioni complete e veritiere sui dati personali, sullo stato di salute, sulle assicurazioni esistenti e sull'erogazione di prestazioni. La proposta può essere revocata entro sette giorni dalla firma tramite lettera raccomandata indirizzata alla sede centrale dell'assicuratore. Con l'invio della dichiarazione di revoca si estinguono con effetto retroattivo tutti i diritti e i doveri di entrambe le parti. Per le persone interdette è necessaria la firma del loro rappresentante legale. L'assicuratore può predisporre una visita medica d'ammissione e richiedere attestati medici. Tramite la proposta di assicurazione, la persona assicurata autorizza i medici, gli ospedali e il personale sanitario ausiliario chiamati a intervenire da quest'ultima, a fornire all'assicuratore o ai suoi medici di fiducia le informazioni necessarie per la valutazione della proposta di assicurazione.

2.3 L'assicuratore procede a un esame del rischio?

In base alla proposta d'assicurazione, l'assicuratore procede a un esame del rischio. Lo stesso viene eseguito anche in caso di modifica dell'assicurazione o in caso di constatazione successiva di malattie e conseguenze d'infortunio, che erano state occultate al momento della domanda di assicurazione.

2.4 Possono essere applicate delle riserve d'assicurazione?

Le malattie e le conseguenze d'infortunio esistenti al momento dell'ammissione o quelle che, in base all'esperienza, potrebbero condurre a ricadute, possono essere escluse con una riserva d'assicurazione. Le riserve decadono dopo cinque anni. Prima della scadenza di questo termine, gli assicurati possono fornire la prova che una riserva non è più giustificata. Le riserve applicate dall'assicuratore precedente possono essere riprese, a meno che il nuovo assicuratore non possa applicare nuove riserve (casi di libero passaggio).

2.5 Quando è possibile modificare l'assicurazione?

Le modifiche dell'assicurazione sono possibili in ogni momento. Esse avvengono secondo le stesse condizioni come per le nuove stipulazioni.

2.6 Quali sono i gruppi d'età?

I gruppi d'età sono indicati nella tariffa.

2.7 Quando inizia l'assicurazione?

L'assicurazione inizia al più presto il giorno della firma della proposta d'assicurazione. L'inizio retroattivo dell'assicurazione non è ammesso. Se la data d'inizio non corrisponde al giorno della firma della proposta, l'assicurazione inizia il primo giorno del mese successivo.

2.8 Quando si estingue l'assicurazione?

L'assicurazione cessa tramite:

1. Disdetta legalmente valida
La disdetta è possibile per la fine di un semestre civile osservando un preavviso di tre mesi. La disdetta è valida soltanto se giunge all'assicuratore entro i termini, vale a dire al più tardi l'ultimo giorno lavorativo prima dell'inizio del termine di preavviso di tre mesi.
2. Decesso della persona assicurata
3. Cessazione del domicilio o dell'attività lucrativa nel raggio d'attività dell'assicuratore
4. Esaurimento dell'obbligo di prestazione
5. Raggiungimento dell'età massima
6. Esclusione
Per motivi gravi gli assicurati possono essere esclusi dall'assicurazione. Sono motivi gravi l'abuso assicurativo, come pure l'inosservanza grave dei doveri nei confronti dell'assicuratore. L'esclusione avviene in conformità della legge sotto forma di decisione formale.

2.9 In che modo l'assicuratore trasmette le sue comunicazioni? Quali sono i vostri obblighi di notifica verso l'assicuratore?

1. Organo di pubblicazione
Le modifiche delle condizioni d'assicurazione come pure le comunicazioni di carattere generale vengono pubblicate in forma vincolante nell'organo di pubblicazione ufficiale del Gruppo Visana. A ogni economia domestica viene inviato un esemplare dell'organo di pubblicazione.
2. Polizza d'assicurazione
Tutte le persone assicurate ricevono una conferma individuale della loro copertura assicurativa sotto forma di polizza d'assicurazione.
3. Obblighi di notifica degli assicurati
Gli assicurati sono tenuti a notificare all'assicuratore, entro il termine di un mese, tutti i cambiamenti relativi alla situazione personale (ad esempio: cambio di domicilio) che riguardano il rapporto d'assicurazione.
4. Inosservanza degli obblighi di notifica
Le conseguenze negative che risultano dall'inosservanza degli obblighi di notifica sono a carico degli assicurati.

2.10 Chi si tiene a vostra disposizione per la consulenza?

Le unità organizzative competenti si tengono a disposizione degli assicurati per domande e consulenza.

3. Prestazioni

3.1 Che cos'è assicurato?

L'assicurazione d'indennità giornaliera può essere assicurata come segue:

- malattia (compresa la maternità);
- malattia (compresa la maternità) e infortunio.

3.2 Qual'è il volume delle prestazioni?

Si può assicurare un'indennità giornaliera in gradi di CHF 1.–, da un minimo di

CHF 5.– ad un massimo di CHF 30.–. Il periodo minimo di differimento è di 3 giorni. È possibile convenire altri periodi di differimento: 14, 21, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 270 e 360 giorni.

L'indennità giornaliera minima ammonta a:

- CHF 5.– per i periodi di differimento di 3, 14, 21 e 30 giorni
- CHF 10.– per i periodi di differimento di 60 giorni
- CHF 15.– per i periodi di differimento di 90 e 120 giorni
- CHF 20.– per i periodi di differimento di 150 giorni e più

L'indennità giornaliera massima ammonta per tutti i periodi di differimento a

CHF 30.–. In caso di sovrindennizzo le prestazioni vengono comunque ridotte, nella misura in cui l'indennità giornaliera, senza dimostrazione di spese supplementari per l'intera durata dell'incapacità lavorativa assicurata, oltrepassi la perdita di guadagno subita dalla persona assicurata.

In totale sono ammesse tre varianti del periodo di differimento.

3.3 Come viene calcolato il periodo d'attesa?

Per principio, per ogni nuovo caso il periodo d'attesa inizia a decorrere dall'inizio. Se si tratta dello stesso caso, i giorni dell'ultima incapacità lavorativa vengono conteggiati al periodo d'attesa, a condizione che l'interruzione non sia durata più di tre mesi. In casi gravi, l'assicuratore può autorizzare eccezioni.

3.4 Cosa comprende il vostro diritto alle prestazioni?

L'incapacità lavorativa della persona assicurata per l'indennità giornaliera viene confermata dal medico o dal chiropratico.

Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni d'indennità giornaliera a partire da un'incapacità lavorativa del 50 %. Le prestazioni vengono corrisposte in proporzione al grado dell'incapacità lavorativa. A partire da un'incapacità lavorativa del 75 %, le prestazioni vengono corrisposte al 100 %.

3.5 Cosa succede in caso di libero passaggio?

In caso di libero passaggio, le indennità giornaliere percepite dal precedente assicuratore vengono dedotte dalla durata di fruizione.

3.6 Quando inizia il diritto alle prestazioni?

Il diritto alle prestazioni inizia con il giorno d'inizio dell'assicurazione.

3.7 Qual'è la durata delle prestazioni?

L'indennità giornaliera per uno o più eventi assicurati (malattia/infortunio) viene corrisposta fino a che la persona assicurata ha percepito 720 giorni di prestazioni nel lasso di 900 giorni consecutivi a contare dal primo giorno civile di prestazione. In caso d'incapacità lavorativa parziale viene corrisposta un'indennità giornaliera ridotta in proporzione per la stessa durata. La copertura per la rimanente capacità lavorativa resta in vigore.

In caso di riduzione delle prestazioni d'indennità giornaliera a causa di sovrindennizzo, la persona assicurata ha diritto al controvalore di 720 indennità giornaliere. Questo diritto si basa sul grado dell'incapacità lavorativa.

La persona assicurata non può evitare l'esaurimento della durata di fruizione, rinunciando alle prestazioni d'indennità giornaliera, prima della fine dell'incapacità lavorativa attestata dal medico.

3.8 Quali prestazioni vengono corrisposte in caso di maternità?

In caso di maternità, l'indennità giornaliera è corrisposta se fino al momento del parto l'assicurata ha aderito all'assicurazione per almeno 270 giorni e senza un'interruzione superiore a tre mesi. Se il parto ha luogo durante il periodo d'attesa, le prestazioni assicurate sono corrisposte solo se il termine del parto, calcolato e attestato dal medico, rispetta il termine d'attesa. Restano riservate le disposizioni sul libero passaggio (articolo 70 LAMal «Cambiamento dell'assicuratore»). Se sono soddisfatti i requisiti e tenuto conto del periodo d'attesa, l'assicuratore corrisponde l'indennità giornaliera assicurata durante 16 settimane. Di queste 16 settimane almeno otto devono essere successive al parto. Entro questi limiti, le assicurate hanno la libera facoltà di ripartire la durata di fruizione prima e dopo il parto. Le prestazioni per maternità non vengono conteggiate alla durata di fruizione dell'assicurazione d'indennità giornaliera stipulata.

3.9 Quale diritto avete in caso di disoccupazione?

Il diritto all'indennità giornaliera in caso di disoccupazione si basa sulla legge art. 73 LAMal.

3.10 Come bisogna richiedere le prestazioni?

Le malattie e gli infortuni devono essere notificati all'assicuratore entro una settimana dalla decorrenza del periodo d'attesa. Se la notifica avviene dopo la scadenza del termine previsto a tale fine, le prestazioni sono dovute soltanto a partire dal giorno della notifica. Se il ritardo di notifica è dovuto a motivi importanti e giustificati, l'assicuratore riconosce l'inizio delle prestazioni al massimo fino a un semestre prima del giorno della notifica. Se una persona assicurata ammalata è inizialmente abile al lavoro e l'incapacità lavorativa subentra soltanto nel corso della malattia e/o in seguito a infortunio nella misura almeno del 50 %, deve informare immediatamente l'assicuratore in merito all'insorgere dell'incapacità lavorativa. All'assicuratore devono essere fornite tutte le indicazioni necessarie ai fini della corresponsione delle prestazioni, in particolare il motivo del trattamento (diagnosi) e le date delle visite mediche. In caso di mancanza di queste indicazioni o di rifiuto dei provvedimenti prescritti, le prestazioni possono essere negate. Nell'ambito degli accertamenti relativi alle prestazioni, le persone assicurate han-

no l'obbligo di aiutare il Servizio medico di fiducia e di esonerare i medici curanti dall'obbligo del segreto professionale.

3.11 Dove vale l'assicurazione?

Le prestazioni vengono corrisposte per inabilità lavorative in Svizzera e negli Stati UE/EFTA. In caso di soggiorno all'estero in uno Stato che non appartiene all'UE o all'EFTA, vengono corrisposte prestazioni d'indennità giornaliera se la degenza ospedaliera è necessaria dal punto di vista medico e unicamente per il lasso di tempo in cui il ritorno nel Paese di domicilio non è possibile.

3.12 In quali casi l'assicuratore riduce o rifiuta le sue prestazioni?

Se la persona assicurata ha causato o peggiorato il caso d'assicurazione in maniera intenzionale o commettendo un crimine o un delitto premeditato, le prestazioni possono essere ridotte provvisoriamente o definitivamente oppure rifiutate nei casi gravi. Se la persona assicurata si sottrae o si oppone a un trattamento medico ragionevole, che promette un miglioramento notevole del suo stato di salute, oppure se non contribuisce spontaneamente con quanto è lecito richiederle, le prestazioni possono essere ridotte provvisoriamente o definitivamente oppure rifiutate. La persona assicurata viene prima avvertita per iscritto dall'assicuratore in merito a queste conseguenze legali.

3.13 Come avviene il pagamento delle prestazioni?

I pagamenti avvengono dopo l'esame del diritto alle prestazioni ed esclusivamente in franchi svizzeri. Gli assicurati sono tenuti a comunicare all'assicuratore un recapito di pagamento bancario o postale svizzero. In caso di mancata comunicazione, le spese derivanti dal versamento sono a carico degli assicurati.

3.14 Potete cedere o costituire in pegno i vostri diritti nei confronti dell'assicuratore?

La cessione di diritti nei confronti dell'assicuratore non è ammessa senza il consenso di quest'ultimo.

3.15 Qual'è il rapporto nei confronti di altre assicurazioni e di prestazioni di terzi (normativa di regresso)?

1. Obbligo d'informazione e di notifica:
Se per un caso assicurativo sono tenuti a corrispondere prestazioni anche altri assicuratori o terze persone, l'assicuratore deve esserne informato. La percezione di prestazioni è anche soggetta all'obbligo di notifica. Gli accordi e le dichiarazioni di rinuncia alle prestazioni devono essere notificati all'assicuratore prima dell'erogazione, rispettivamente della firma. Gli assicurati hanno l'obbligo di notificare i loro diritti nei confronti di altri assicuratori o di terze persone tenute al pagamento. In caso d'inosservanza di questi obblighi d'informazione e di notifica, la persona assicurata perde i suoi diritti alle prestazioni. Le prestazioni versate erroneamente devono essere rimborsate.
2. Coordinamento delle prestazioni
Il rapporto dell'assicurazione malattie sociale nei confronti delle altre assicurazioni sociali si basa sulle disposizioni di legge.
3. Surrogazione
Insorto l'evento assicurato, l'assicuratore subentra nei confronti del terzo responsabile per il caso assicurativo, fino all'ammontare delle prestazioni legali nei diritti della persona assicurata.

3.16 Quando dovete rimborsare le prestazioni?

Le prestazioni corrisposte ingiustamente o per errore devono essere rimborsate all'assicuratore. L'assicuratore ha il diritto di compensare le pretese di rimborso con i diritti degli assicurati nei suoi confronti.

3.17 Quando si estingue il diritto alle prestazioni?

Il diritto alle prestazioni dovute si estingue cinque anni dopo la fine del mese per il quale esse erano dovute.

4. Premi e partecipazione ai costi

4.1 Quali premi dovete pagare?

Dalla polizza di assicurazione rileverete il vostro premio, il quale deve essere pagato in anticipo per almeno un mese. Nel mese di adesione i premi sono dovuti dal primo giorno dell'inizio effettivo dell'assicurazione. Nel mese di uscita/mese di decesso, il premio non è più dovuto per il periodo dopo l'effettiva uscita/dopo il giorno di decesso.

4.2 Quando sono esigibili i premi?

I premi vengono riscossi a scadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

I relativi termini di pagamento sono indicati sulle fatture dei premi. In caso di pagamenti semestrali o annuali, l'assicuratore accorda degli sconti. Le condizioni vengono stabilite dall'assicuratore.

4.3 Qual'è l'ammontare dei premi?

L'ammontare dei premi si basa sulle tariffe approvate dalle autorità di sorveglianza in materia. I premi sono graduati secondo i gruppi d'età ed i periodi di differimento.

4.4 Cosa succede se pagate i premi in ritardo?

1. Premi
I premi non pagati alla scadenza vengono sollecitati dall'assicuratore. Se la persona assicurata è in ritardo di oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento, il diritto alle prestazioni viene sospeso fino al pagamento completo di tutti gli arretrati.
2. Diffide
Le diffide avvengono in forma scritta. A esse sono equiparati gli invii contrassegno.
3. Interessi di mora
Per gli eventuali debiti dei premi, l'assicuratore ha il diritto di richiedere un interesse di mora del 5 per cento.
4. Costi
I costi come pure le spese di sollecitazione e d'esecuzione vengono addebitati all'assicurato in mora.
5. Compensazione
I premi in arretrato possono essere compensati con i diritti degli assicurati.

5. Contenzioso

5.1 Quando potete richiedere una decisione?

Le persone assicurate che non sono d'accordo con una risoluzione dell'assicuratore possono richiedere l'emissione di una decisione formale passibile di ricorso.

5.2 Quando potete impugnare una decisione?

Le decisioni formali possono essere impugunate facendo opposizione presso l'assicuratore entro 30 giorni dalla notifica.

5.3 Qual'è il foro competente in caso di controversie?

Le decisioni su opposizione dell'assicuratore possono essere impugunate entro 30 giorni presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni. È competente il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o la terza persona ha il domicilio nel momento in cui interpone ricorso. Si può adire al Tribunale delle assicurazioni anche quando l'assicuratore non emette una decisione formale o una decisione su opposizione, nonostante la richiesta della persona interessata. Contro le sentenze dei Tribunali cantonali delle assicurazioni si può interporre ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale.

6. Disposizioni varie

6.1 Chi è soggetto all'obbligo di mantenere il segreto?

Tutte le collaboratrici e i collaboratori del Gruppo Visana sono soggetti all'obbligo di mantenere il segreto professionale secondo la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali LPGa.

6.2 Come vengono trattati i dati personali?

I dati personali vengono trattati principalmente per offrire e fornire servizi previsti dal contratto e poter assistere e consigliare le persone assicurate riguardo a una copertura assicurativa affidabile e adeguata alle loro esigenze. Inoltre, l'assicuratore non può esimersi dal trattare dati personali per acquisire nuovi clienti nell'ambito della LAMal, adempiere i requisiti normativi e regolamentari, sviluppare (ulteriormente) i propri prodotti e servizi e continuare a svolgere un'attività sicura, efficiente ed economica. Il disbrigo delle prestazioni e le procedure di incasso comprendono misure di trattamento elettronico dei dati classificabili come singole decisioni individuali automatizzate. Le telefonate con i nostri collaboratori e collaboratrici possono essere registrate al fine di garantire una fornitura ottimale dei servizi, nonché a fini di formazione.

Nella misura in cui ciò sia necessario e previsto per legge, l'assicuratore può comunicare i dati a terzi coinvolti nel disbrigo delle pratiche contrattuali in Svizzera e all'estero (ad es. assicuratori coinvolti, medici di fiducia e della compagnia, autorità), in particolare alle società del Gruppo Visana e a coassicuratori, assicuratori precedenti e successivi e riassicuratori, ai fini del trattamento. In particolare, l'assicuratore può anche incaricare terzi di fornire servizi a favore della persona assicurata (ad es. fornitori di servizi IT). L'assicuratore si impegna a vincolare per contratto tali terzi all'obbligo di riservatezza e a una successiva gestione dei dati personali in conformità con la protezione dei dati. Tale impegno non si riferisce solo a dati personali come ad es. il nome, la data di nascita e il numero d'assicurato, bensì può comprendere anche dati particolarmente sensibili, nello specifico dati individuali sulla salute. A tale riguardo si osservano i più severi requisiti di legge per il trattamento dei dati personali particolarmente sensibili.

I dati personali possono essere conservati sia in forma cartacea che in forma elettronica. Il salvataggio dei dati avviene prevalentemente in Svizzera. L'assicuratore adotta le misure necessarie affinché i dati personali vengano trasmessi soltanto in Paesi che garantiscono una protezione dei dati adeguata.

L'assicuratore ha cura dell'attualità, affidabilità e completezza dei dati personali comunicati.

L'assicuratore rileva e utilizza dati personali in conformità con le disposizioni applicabili sulla protezione dei dati, segnatamente la Legge federale sulla protezione dei dati, e con ulteriori direttive di legge, in particolare gli articoli 84, 84a e 84b LAMal.

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali sono contenute nell'informativa sulla protezione dei dati dell'assicuratore su Internet: www.visana.ch/protezione-dei-dati.

6.3 È possibile stipulare un contratto di riassicurazione?

L'assicuratore stipula contratti di riassicurazione nella misura in cui questi siano nell'interesse degli assicurati.

6.4 Quando entrano in vigore le presenti CGA e chi può modificarle?

Queste condizioni generali d'assicurazione (CGA) entrano in vigore il 1° gennaio 2023. Eventuali modifiche possono essere apportate dall'assicuratore in qualsiasi momento